



COMUNE DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Settore Lavori Pubblici

TITOLO

SERVIZIO PER ATTIVITÀ OPERATIVE DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ

UBICAZIONE

Afragola - Tutto il Territorio Comunale

PROPRIETA'

Comune di Afragola

DATA

Gennaio 2025

ELABORATO

CSA

OGGETTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

I Progettisti

Arch. MASSIMO VIOLA

Collaboratori

Geom. Ferdinando Vasaturo

II R.U.P.

Ing. Nunzio Boccia

II D.E.C.

Arch. MASSIMO VIOLA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché ai contenuti di cui al Decreto Legislativo n°36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 2 - Definizioni

- Comune di Afragola: Stazione Appaltante;
- Appaltatore: l'Impresa Esecutrice del servizio;
- Capitolato Speciale d'appalto: il presente documento;
- Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- Progetto: il Progetto approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;
- Elenco dei Prezzi Unitari: documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto;

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

Il servizio per attività operative di pronto intervento e reperibilità, allerta per il rischio idrogeologico, protezione civile, viabilità rurale, costituisce il mezzo per garantire la continuità dei servizi tecnici al di fuori degli orari di lavoro dell'Ente, con lo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e assicurare le condizioni di utilizzo in sicurezza delle infrastrutture pubbliche.

Lo scopo fondamentale è di assicurare, in caso emergenza, un pronto intervento, attraverso mezzi propri dell'appaltatore, o attraverso mezzi di soccorso esterni (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, etc .), alla messa in sicurezza del problema rilevato, rimuovendo nell'immediatezza il pregiudizio alla pubblica incolumità.

Nel rispetto di quanto sopra ed in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione, si rende pertanto indispensabile programmare l'esecuzione di interventi diversificati, così sommariamente individuati:

- tempestivo intervento nell'area oggetto di segnalazione, verifica tecnica dello stato di pericolo con attività di delimitazione della stessa per garantire l'incolumità pubblica e privata, qualora lo stesso sia di competenza comunale contattare telefonicamente e tramite *pec* le ditte manutentrici di competenza;
- tempestivo intervento su segnalazione degli organi di soccorso (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, ecc.) al fine di coadiuvarli nelle attività di valutazione degli interventi da disporre nelle aree di competenza comunale contattando telefonicamente e tramite *pec* le ditte manutentrici di competenza;
- tempestivo intervento su segnalazione degli organi di soccorso (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, ecc.) al fine di coadiuvarli nelle attività di valutazione degli interventi da disporre nelle aree di competenza privata. Nel caso di necessità ovvero di un eventuale attività di "sgombero" di un fabbricato disposto dagli organi di soccorso, contattare gli uffici comunali in servizio di reperibilità per gli opportuni provvedimenti di competenza;
- in qualsiasi intervento e/o segnalazione con valutazione dello stato di pericolo e di messa in sicurezza necessario a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata.

Art. 4 – Modalità d'intervento e vincoli operativi

L'aggiudicatario dovrà avere sede operativa nel Comune di Afragola al fine di garantire l'intervento nei tempi previsti dall'art. 05 del presente capitolato.

L'aggiudicatario inoltre dovrà disporre di due recapiti telefonici, presso i quali dovrà essere permanentemente reperibile, nei giorni feriali e festivi, nelle ore diurne e notturne. I recapiti telefonici devono essere idonei a ricevere le segnalazioni degli organi di soccorso (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, ecc.) al fine di procedere alle attività previste dall'art. 3 del presente capitolato.

Art.4 bis - Affidamento in forma diretta lavori di somma urgenza e/o di protezione civile

E' facoltà di questo Ente procedere ad affidare in forma diretta i lavori di somma urgenza e/o di Protezione Civile ai sensi dell'art.140 del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii. qualora si rendesse necessario, durante il servizio, alle stesse condizioni economiche contrattuali del presente appalto.

Art. 5 - Compiti degli addetti alla reperibilità

La squadra tipo di cui all'art. 6, in caso di segnalazione, entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata, deve recarsi sul luogo dell'emergenza, perlustrare i luoghi o le zone in allarme, verificare lo stato di pericolo, nel qual caso provvedere nelle disposizioni previste dall'art. 3 del presente capitolato, o in alternativa mettersi in contatto con mezzi di soccorso appropriati (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, ecc.).

Al termine di ogni intervento dovrà essere redatto una relazione che dovrà essere inoltrata, all'apertura degli uffici al Responsabile del Settore competente, nella relazione vanno annotati:

- la provenienza della chiamata;
- l'ora e la data;

- la natura del pericolo;
- i provvedimenti adottati;
- rilievo fotografico;
- computo metrico estimativo delle opere provvisionali realizzate.

Art. 6 – Modalità di attivazione del servizio

La squadra tipo dovrà essere composta da almeno:

n. 1 responsabile tecnico.

Il servizio dovrà essere espletato con i seguenti orari:

giorni feriali:

LUNEDI dalle ore 15,00 alle ore 8,00 del giorno successivo

MARTEDI dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo

MERCOLEDI dalle ore 15,00 alle ore 8,00 del giorno successivo

GIOVEDI dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo

VENERDI dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo

SABATO dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno successivo

GIORNI FESTIVI:

dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno successivo

Art. 7 – mezzi ed attrezzature in dotazione

Per il corretto svolgimento dell'appalto nonché per le esigenze e la conformazione del territorio comunale, la Ditta aggiudicataria dovrà disporre di mezzi d'opera, compresi i rispettivi conducenti, attrezzature e personale con le caratteristiche tecniche di seguito elencate:

A. Squadra Tipo

n. 1 responsabile tecnico abilitato alla professione.

B. Attrezzatura minima in dotazione

- n° 1 autovettura;
- n° 1 macchina fotografica;
- n° 1 cellulare con attivazione internet per trasmissione pec immediata;

La squadra tipo verrà dotata di mappa del territorio di propria competenza, al fine di poter operare tempestivamente nella località richiesta dal Coordinatore della reperibilità.

Qualora l'appaltatore non provveda all'esecuzione su quanto previsto all'art. 3 del presente capitolato, nel tempo e modi prescritti, il Dirigente del Settore si riserva la facoltà di far eseguire a mezzo di altre imprese di reparto o con operai e mezzi propri, senza che l'appaltatore possa fare eccezioni anzi questi si dovrà dichiarare obbligato ad assumere, alle condizioni, prezzi e ribasso di contratto quelle parti di servizio aggiuntivo che gli fosse ordinato.

Art. 8 – Ammontare dell'appalto

L'importo del servizio per la durata di mesi dodici è stabilito in € 60.000,00 (Iva esclusa), di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto:

A1	servizio "a corpo"	€ 31.522,56
A2	lavori "a misura"	€ 33 097,97
A	SOMMANO di cui € 1.800,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 64 620,53
	Somme a disposizione dell'Amm\ne:	
B1	Incentivi tecnici di cui all'art.45 del D.Lgs.36/2023 (1,80 %)	€ 1.162,96
B1	IVA al 22 %	€ 14.216,52
B	SOMMANO	€ 15.379,47
	TOTALE (A+B)	€ 80.000,00

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si prevede la possibilità di proroga del presente servizio per la durata di mesi sei nel caso in cui dovesse rendersi necessario estendere il periodo d'appalto per consentire l'individuazione di nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste in contratto, agli stessi patti e condizioni del presente appalto per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Considerato che la prestazione è pattuita per interventi non predeterminabili nel numero ma necessari secondo le esigenze della stazione appaltante l'importo definitivo dell'appalto sarà determinato in base alle prestazioni effettivamente rese per quanto concerne le prestazioni a misura.

Art. 9 – Liquidazioni del servizio “a corpo”

Il canone per l'espletamento del servizio inerente la prestazione a corpo oggetto del presente capitolato sarà corrisposto all'appaltatore in rate bimestrali, posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle fatture, previo visto del Settore competente che verificherà l'avvenuto adempimento alle disposizioni previste nel contratto ed alle norme del presente capitolato.

I pagamenti dei canoni saranno effettuati alla ditta appaltatrice scomputando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, su presentazione di regolare fattura.

Con tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi sua prestazione per il servizio di cui trattasi, connesso e conseguente al servizio medesimo, senza avere o pretendere dal Comune alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 10 – Liquidazioni lavori a misura

Il corrispettivo per i lavori a misura oggetto del presente capitolato sarà liquidato all'appaltatore in rate bimestrali posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle fatture, previo visto del Settore competente che verificherà l'avvenuto adempimento alle disposizioni previste nel contratto ed alle norme del presente capitolato.

I pagamenti dei lavori a misura saranno effettuati alla ditta appaltatrice scomputando dai prezzi il ribasso percentuale offerto in sede di gara, su presentazione di regolare fattura. La fattura dovrà riportare il tipo ed il numero delle prestazioni effettivamente rese.

Ogni somma che risultasse indebitamente corrisposta, potrà essere in qualunque momento trattenuta nel periodo successivo.

Art. 11 - Modalità di scelta del contraente – Criterio di aggiudicazione

L'affidamento verrà effettuato con il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, con aggiudicazione dell'appalto col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 12 – Norme di riferimento

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate.

A titolo esemplificativo si elencano i principali riferimenti di carattere generale e quelle relative a le specifiche tecniche del presente appalto.

- DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163 recante “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per le norme ancora in essere per i procedimenti in corso;
- Decreto Legislativo n°36/2023 e ss.mm.ii.;
- Capitolato Generale d'Appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 Aprile 2000, n°145) per quanto ancora vigente;
- Capo V del DPR n°380 del 06.06.2001 e s.m.i. - norme nella sicurezza degli impianti;
- D.M. ambiente e tutela del territorio del 01.04.2004 utilizzo materiali ecoattivi;
- D.L. 05.02.1997 n°22 “attuazione delle direttive 91 /156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 92/62 CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e dal
D.L. 08.11.1997 n°389 “modifiche ed integrazione al D. Lgs. 05.02.1997 n°22”;
- Normativa CEI 648-11/17- norme per impianti elettrici;
- D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e successive modificazioni;
- D. Lgs n°30 Aprile 1992, n°285 e successive modificazioni;
- normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità;
- D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n°42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Urbani).
- Regolamento del servizio di reperibilità approvato con delibera della Giunta Comunale n.005 del 31/01/2019.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 13 - Interpretazione del contratto e capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 14 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

Offerta di gara;

Determina di aggiudicazione definitiva con allegato verbale di gara;

Capitolato speciale d'appalto;

Elenco Prezzi Unitari;

Art. 15 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché a completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 16 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs. N°36/2023.

Art. 17 - Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e l'esecuzione

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEI e altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del responsabile del procedimento.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dell'esecuzione ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dal responsabile del procedimento.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dal responsabile del procedimento dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in merito ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 18 - Consegna e inizio del servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Art. 19 – Coordinatore del servizio di reperibilità

L'Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilità in ordine all'espletamento dell'appalto ed a quanto ad esso annesso e connesso sarà sempre e totalmente ed in ogni caso a carico esclusivo all'Appaltatore, si riserva il più ampio diritto di espletare nel modo ritenuto più opportuno il controllo sull'andamento del servizio oggetto dell'appalto, nonché sulla esatta esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

Art. 20 - Responsabile tecnico previsto

Sarà obbligo dell'Appaltatore nominare quale responsabile tecnico prevista all'art. 7 del presente capitolato persona di propria fiducia, in possesso delle necessarie qualità tecniche, il cui nominativo dovrà essere preliminarmente comunicato all'Amministrazione.

Art. 21 - Personale dell'appaltatore

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle attività da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con il responsabile del procedimento anche in relazione a quanto indicato dal programma degli interventi.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna del servizio, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

i regolamenti in vigore in cantiere;

il piano della sicurezza e tutte le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire gli interventi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

Tutela retributiva

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto.

Tutela previdenziale ed assicurativa

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore deve esibire al responsabile del procedimento, prima della data del verbale di consegna del servizio, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni.

L'appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 15 giorni successivi alla modifica.

A garanzia degli obblighi verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Art. 22 – Penali

- 1) Nel caso di mancato rispetto dei tempi d'intervento per gli interventi segnalati, sarà applicata una penale diversificata per tipologia di inadempienza, come meglio specificato di seguito:
Penale €. 300,00 per:
 - tempestivo intervento per eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità;
 - in caso di mancata presentazione della relazione di servizio di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- 2) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 3) L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo relativo in materia di risoluzione del contratto.
- 4) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
- 5) L'applicazione della penale non esclude tuttavia la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere all'esecuzione d'Ufficio qualora la gravità dell'inadempienza possa pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, addebitando all'appaltatore le spese che per tale fatto il Comune dovesse sostenere.
- 6) Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 23 – Segnalazioni interventi

Le segnalazioni saranno impartite all'Impresa Appaltatrice a mezzo telefono. La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire il personale e relativi mezzi ed attrezzature necessarie entro i termini stabiliti e precisati nella segnalazione senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi già impegnati in altri lavori anche se appaltati per conto del Comune.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 – Anticipazione

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % ai sensi dell'art.125 c.1 del D.Lgs.36/2023.

Art. 25 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono in rate bimestrali sia per il canone che per i servizi a misura, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei servizi verrà applicata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Stazione appaltante provvede al pagamento mediante emissione dell'apposito mandato con erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata alla verifica positiva del D.U.R.C dell'appaltatore.

In caso negativo il certificato non sarà emesso fino a conclusione dell'istruttoria in corso senza che nulla sia dall'appaltatore.

Art. 26 – Tracciabilità flussi finanziari (art. 3 Legge n°136 del 13 Agosto 2010)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto al di fuori dei casi previsti dal D.Lgs. 36/2023.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 28 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

3. L'appaltatore è tenuto a far pervenire all'ufficio competente le bolle degli interventi effettuati, in merito alla manutenzione ordinaria, entro la fine di ogni mese al fine di consentire la verifica in contraddittorio degli atti contabili.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 c.1 del Decreto legislativo 36/2023 non è richiesta una cauzione provvisoria del servizio da appaltare, visto l'importo esiguo del Servizio da espletare.

Art. 30 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53 c.4 del Decreto legislativo 36/2023 non è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva dell'importo contrattuale, visto l'importo esiguo del Servizio da espletare.

Art. 31 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
Le polizze assicurative sono prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del **certificato di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.**
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve prevedere una somma assicurata pari ad € **200.000,00 (duecentomila)** e deve prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazioni, a copertura dei rischi oggetto dell'appalto, per un massimale non inferiore a € **500.000,00 (cinquecentomila)** deve:
- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire, quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti, a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante o a persone non appartenenti alla Stazione Appaltante.
 - b) L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune.
 - c) La polizza deve espressamente prevedere la stazione appaltante nel novero dei terzi.
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e dai subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Prezzi applicabili

Tutte le lavorazioni eseguite saranno contabilizzate utilizzando i prezzi di cui all'allegato "Elenco prezzi unitario" con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 – Piani di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre il Piano operativo di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: L'Identificazione dell'Impresa e dei responsabili della sicurezza; La descrizione del servizio per singole fasi; L'organizzazione del servizio; Le attrezzature e le macchina necessarie alla realizzazione del servizio; Le modalità operative; Le misure di protezione collettive e individuali; L'estratto del piano sanitario aziendale redatto dal Medico Competente ove si riscontrino gli accertamenti sanitari prescritti per legge riferiti nominativamente agli operatori che verranno impiegati nel servizio.

Art. 36 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del decreto legislativo n. 81/08.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Il Comune, nella persona del responsabile del procedimento, in caso di violazione delle norme in materia di sicurezza, potrà sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla Impresa appaltatrice e, in caso di gravi e ripetute inosservanze delle norme in oggetto, previa comunicazione all'Impresa appaltatrice delle inadempienze accertate, potrà provvedere all'allontanamento dal cantiere dei lavoratori ed alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice. Per tali sospensioni il Comune, a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'interruzione nello svolgimento dei lavori, applicherà delle penali pecuniarie come indicato in apposito successivo articolo del presente capitolato.

Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 38 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di **risoluzione del contratto**:

- a) Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della Legge 27 dicembre 1956, n°1423, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali

conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

- b) Qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- c) qualora ci siano state violazione degli **obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro**, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

CAPO 9 - NORME FINALI

Art. 39 – Responsabilità verso terzi e coperture assicurative

1. Nell'espletamento del lavoro, l'appaltatore deve adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel lavoro, siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.
2. L'appaltatore risponde dei danni a dipendenti ed a terzi causati da fatti inerenti all'espletamento del lavoro di manutenzione del reparto stradale.
3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, l'appaltatore deve essere provvisto per tutta la durata dell'appalto di polizze assicurative.
4. Indipendentemente dalla copertura assicurativa e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al lavoro cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.
5. L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il suddetto lavoro.

Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, ove non già contemplato nella stima dei costi contrattuali per la sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

Art. 41 - Clausole sociali (art. 57 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.